



TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
UFFICIO FALLIMENTARE

Il Giudice, dott.ssa Claudia Tordo Caprioli,

letto il ricorso per la liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. n. 3/2012 depositato il 21.3.2022 da TOMASSINI ALESSIO, nato a Terni il 14.10.1992 e residente in Lugnano in Teverina (TR), Via Cavour n. 38 (C.F. TMSLSS92R14L117T), rappresentato dall'avv. Marcello Caprio ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale di quest'ultimo, giusta procura in calce al ricorso;

esaminata la documentazione allegata al ricorso;

premesso che la presente procedura è soggetta alla disciplina di cui alla L. n. 3/2012, per come modificata dalla L. n. 176/2020;

premessa, altresì, la competenza territoriale del Tribunale adito ai sensi degli artt. 9 e 14 ter L. n. 3/2012 poiché, in base alla documentazione in atti, l'istante risulta residente in Lugnano in Teverina (cfr. all. 25), ossia in un comune compreso nel circondario del Tribunale di Terni;

rilevato che prima di dichiarare aperta la procedura il giudice deve vagliare sia se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14 ter L. n. 3/2012, sia l'assenza di atti in frode ai creditori nei 5 anni antecedenti il deposito della domanda;

dato atto che, anzitutto, deve valutarsi se il ricorrente sia qualificabile come debitore in stato di sovraindebitamento e se ricorrono o meno le ipotesi di inammissibilità di cui all'art. 7, co. 2, lett. a) e b) della L. n. 3/2012, nonché se la domanda di liquidazione abbia ad oggetto tutti i suoi beni; osservato, poi, che, da un punto di vista formale, la domanda deve essere corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, co. 2 e 3, L. n. 3/2012, nonché dall'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascun bene;

rilevato, inoltre, che deve essere depositata la relazione particolareggiata dell'OCC contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte, il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi 5 anni, l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori ed il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione offerta;

letta la relazione particolareggiata dell'OCC (all. 39);

ritenuto:

- a) che il ricorrente è qualificabile come debitore in stato di sovraindebitamento, avendo, da un lato, un'esposizione debitoria complessiva di € 56.448,64 e, dall'altro, un patrimonio costituito da attrezzature per complessivi € 10.000,00 ed un reddito mensile proveniente



da un contratto a tempo determinato sino al 4.8.2022 alle dipendenze dell'Agenzia Forestale Regionale (€ 1.859,89 lordi – cfr. all. M);

- b) che il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n. 3/2012, atteso che risulta cancellato dal registro delle imprese ove era iscritto quale imprenditore individuale della “ALE E FRANZ” DI TOMASSINI ALESSIO in data 11.11.2019 (cfr. doc. 1), ossia da più di un anno dal deposito del presente ricorso;
- c) che il ricorrente non ha fatto ricorso nei 5 anni precedenti il deposito del ricorso a procedimenti di cui al capo II della L. n. 3/2012, atteso che, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 30534/2018), una precedente declaratoria di inammissibilità (nel caso di specie dichiarata dal Tribunale di Terni con decreto monocratico del 20.5.2021 e confermata in sede di reclamo con decreto collegiale del 6.10.2021 – cfr. all. D ed F) non preclude la riproposizione della medesima domanda, posto che il decorso dei 5 anni di cui all'art. 7, co. 2, lett. b), L. n. 3/2012 trova applicazione nella sola ipotesi in cui il debitore abbia concretamente beneficiato degli effetti riconducibili ad una procedura della medesima natura; ritenuto, peraltro, che secondo la giurisprudenza di merito maggioritaria (cfr. Trib. Lanciano 27.10.2021, Trib. Ravenna 14.10.2021; Trib. Lecco 5.1.2021) il combinato disposto degli artt. 14 *decies* e art. 14 *quinquies* della L. n. 3/2012, per come modificato con la L. n. 176/2020, vada inteso nel senso che la volontà legislativa era quella di non precludere l'accesso alla procedura liquidatoria ex L. n. 3/2012 per la sola commissione di atti dispositivi nel quinquennio precedente, avendo riconosciuto al liquidatore la legittimazione sostitutiva ex art. 81 c.p.c. ad esperire l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. ed assumendo, quindi, il concetto di frode un termine più lato, relativo alla sola dolosa preordinazione della procedura in danno dei creditori ovvero come esercizio abusivo del relativo diritto;
- d) che, sulla scorta della documentazione in atti e della relazione prodotta dall'OCC (cfr. all. 39), non risultano commessi atti in frode ai creditori nei 5 anni antecedenti il deposito del presente ricorso, atteso che l'atto dispositivo eseguito in favore di Tievoli Emma - con il quale è stato restituito l'importo di € 21.100,00 - risale al 25.7.2016 e che la domanda di liquidazione è stata depositata in data 21.3.2022;
- e) che sono stati prodotti sia l'elenco dei creditori dell'istante, con indicazione dell'ammontare del credito di ciascuno di essi (cfr. all. 38), sia le dichiarazioni dei redditi dei tre anni precedenti al deposito del ricorso (all. 14, 15, 15 bis);

considerato che con decreto interlocutorio del 9.4.2022 il Giudice invitava il ricorrente ad integrare la documentazione allegata al ricorso ai fini della compiuta ricostruzione della situazione patrimoniale ed economica del TOMASSINI;

preso atto della documentazione depositata in data 26.4.2022, dalla quale si evince che ALESSIO TOMASSINI risiede nell'immobile sito in Lugnano in Teverina (TR), via Cavour n. 38, concessogli in godimento dai proprietari - nonché parenti - SANDRO TOMASSINI e GIULIANO TOMASSINI (cfr. all. P1) a titolo gratuito (cfr. all. P2);

considerato che Bacci Marzia, che fa parte del nucleo familiare del ricorrente (cfr. P11), ha un contratto di lavoro intermittente ai sensi del d.lgs. n. 81/2015 (c.d. a chiamata) stipulato con



Tievoli Emma in data 8.5.2020 (cfr. all. P3) e non fornisce un contributo rilevante e stabile al sostentamento familiare (cfr. all. P4, P5 e P6);

preso atto delle spese necessarie al sostentamento familiare per come documentate dal ricorrente (cfr. P7, P8, P9), nonché dell'estratto del conto corrente con Banco BPM aggiornato al 31.3.2022 e dell'estratto del conto Postepay, con la precisazione che il conto a suo tempo acceso presso la Carilucca era stato chiuso il 14.11.2017;

dato atto che il ricorrente ha dimostrato a quanto ammonta il reddito percepito mensilmente, avendo depositato oltre alle buste paga, anche l'ISEE e il mod. 730 per l'anno 2021 (all. N e O);

preso atto delle ulteriori deduzioni svolte da Alessio Tomassini in relazione alla vettura utilizzata per prestare l'attività lavorativa e la documentazione depositata attestante il fatto che il ricorrente non è intestatario di un autoveicolo (cfr. visura PRA all. P19);

ritenuti sussistenti i presupposti per dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio di TOMASSINI ALESSIO;

ritenuto che appare opportuno nominare il liquidatore nella persona del dott. Leandro Campana, già designato quale Gestore dall'OCC, stante il disposto dell'art. 15, co. 8, L. n. 3/2012 (in base al quale “quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13, comma 1, o 14-quinquies, comma 2, l'organismo svolge le funzioni di liquidatore stabilite con le disposizioni del presente capo”), e tenuto conto, tra l'altro, che con l'art. 270 CCII prevede – nel contesto della futura procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato – che l'attività di liquidazione debba essere preferenzialmente curata proprio dall'OCC (cfr. Trib. Terni 9.5.2022; Trib. Mantova 8.4.2021, Trib. Roma 22.2.2021, e Trib. Brescia 16 12.2019);

precisato che, ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, co. 2, lett. f), l. 3/2012, spetta al giudice – senza necessità di una specifica istanza del ricorrente - fissare “*i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 5, lettera b)*”, ossia il limite entro il quale i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività non sono compresi nella liquidazione in quanto occorrenti al mantenimento del debitore e della sua famiglia, in linea con quanto previsto dall'art. 46, co. 2, l.f.;

premesso che detto limite non è vincolato dalle disposizioni di cui all'art. 545 c.p.c. e al D.P.R. 150/80 (cfr. Trib. Udine 26.2.2021, Trib. Ancona 16.7.2019), né alla prospettazione del debitore, potendo il giudice determinare l'importo sulla base di quanto ritenuto congruo per il sostentamento familiare, tenendo conto di tutte le circostanze dedotte;

visti gli artt. 9, 14 *ter* e 14 *quinquies* L. n. 3/2012;

P.Q.M.

- **dichiara** aperta la procedura di liquidazione del patrimonio nei confronti di TOMASSINI ALESSIO (C.F. TMSLSS92R14L117T);

- **nomina** liquidatore la dott. Leandro Campana, invitandolo a procedere all'accettazione della nomina entro tre giorni dal ricevimento della presente comunicazione, ribadendo di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f. (richiamato dall'art. 14 *quinquies*, co. 2, lett. a, l. 3/2012) e rendendo le dichiarazioni di cui agli artt. 35, co. 4-bis, e 35.1 d.lgs. 159/2011;

- **dispone** che dalla data del presente decreto e sino all'emissione del decreto di chiusura della procedura ex art. 14 *novies*, co. 5, l. 3/2012, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o



proseguite – da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore – azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione;

- **dispone** che il ricorso introduttivo (come integrato con la nota depositata il 26.4.2022) ed il presente decreto siano pubblicati a cura della cancelleria sul sito internet del Tribunale di Terni e siano resi noti, a cura del liquidatore, a tutti i creditori inclusi nell'elenco allegato al ricorso;

- **ordina** la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, su tutti i beni immobili e beni mobili

registrati compresi nel patrimonio di Tomassini Alessio;

- **ordina** al debitore la consegna o il rilascio nelle mani del liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, precisando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

- **dichiara** sospeso, ai sensi dell'art. 14 ter, co. 7, L. n. 3/2012, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda, il corso degli interessi convenzionali e legali sino alla chiusura della liquidazione, salvo che si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio;

- **fissa** in € 1.200 netti mensili il limite entro il quale i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore TOMASSINI ALESSIO guadagna con la sua attività non sono compresi nella liquidazione, invitando il liquidatore ad effettuare verifiche periodiche sulle condizioni personali e patrimoniali del predetto debitore, segnalando al giudice le eventuali modifiche rilevanti delle predette condizioni o delle esigenze di mantenimento, al fine di consentire, ove necessario, le conseguenziali rideterminazioni del suindicato limite;

- **manda** al liquidatore per tutte le incombenze di cui agli artt. 14 sexies ss. L. n. 3/2012, disponendo:

a) che copia dell'inventario (da redigersi con la massima sollecitudine) e dello stato passivo siano depositati presso questo Ufficio;

b) che le somme a qualunque titolo riscosse dal liquidatore nell'espletamento del suo incarico siano depositate, entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione, su un conto corrente intestato alla procedura, aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dallo stesso liquidatore;

c) che, a seguito del deposito del programma di liquidazione di cui all'art. 14-novies l. 3/2012, il liquidatore depositi con periodicità semestrale un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo;

Si comunichi al difensore del ricorrente, all'OCC e al liquidatore nominato.

Terni, 10/06/2022

Il Giudice delegato
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli



TRIBUNALE DI TERNI

Domanda di Liquidazione del Patrimonio

(Artt. 14-ter L. 3/2012)

Il sottoscritto Tomassini Alessio, nato a Terni il 14/10/1992 e residente in Lugnano in Teverina, Via Cavour n. 38, C.F. TMS LSS 92R14 L117T, già titolare della ditta individuale ALE E FRANZ DI TOMASSINI ALESSIO, corrente in Amelia, Via Rimembranza n. 4, n. REA TR – 105517, P.I., 01545720557, indirizzo pec tomassini.alessio@pec.it, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Caprio del foro di Terni (CF CPRMCL66S19G148K), il quale elegge domicilio telematico per comunicazioni e notifiche all'indirizzo PEC avvmarcellocaprio@cnfpec.it, giusta procura a margine del presente atto

PREMESSO QUANTO SEGUE

I

In data 22.2.2021, il Signor Alessio Tomassini ha depositato presso il Tribunale di Terni il seguente ricorso ex art. 14 ter L. 3/2012, di seguito integralmente riportato e trascritto (**All. A**).

TRIBUNALE DI TERNI

Domanda di Liquidazione del Patrimonio

(Artt. 14-ter L. 3/2012)

Il sottoscritto Tomassini Alessio, nato a Terni il 14/10/1992 e residente in Lugnano in Teverina, Via Cavour n. 38, C.F. TMS LSS 92R14 L117T, già titolare della ditta individuale ALE E FRANZ DI TOMASSINI ALESSIO, corrente in Amelia, Via Rimembranza n. 4, n. REA TR – 105517, P.I., 01545720557, indirizzo pec tomassini.alessio@pec.it, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Caprio del foro di Terni (CF CPRMCL66S19G148K), il quale elegge domicilio telematico per comunicazioni e notifiche all'indirizzo PEC avvmarcellocaprio@cnfpec.it

PREMESSO CHE



A) In data 20.2.2015 il Signor Tomassini Alessio ha aperto presso la CCIAA la ditta individuale denominata ALE E FRANZ DI TOMASSINI ALESSIO, corrente in Amelia, Via Rimembranza n. 4, n. REA TR – 105517, P.I., 01545720557, indirizzo pec tomassini.alessio@pec.it.

Tale ditta è stata iscritta al Registro Imprese come Piccolo Imprenditore ed è stata cancellata in data 11.11.2019 (**All. n. 1**)

Capitale investito € 10.000,00.

L'attività da esercitare era quella di ristorante – pizzeria, svolta in locali condotti in locazione di proprietà di terzi, siti in Amelia, Via della Rimembranza n. 4, al canone di € 1.200,00 mensili (**All. n. 2**).

B) Previa predisposizione dei locali allo svolgimento dell'attività ed acquisto di alcuni macchinari ed apparecchiature necessari per l'avvio, nel mese di maggio (9/5) 2015 il Signor Tomassini ha dato inizio all'attività predetta.

Sempre in quell'anno, egli ha anche inoltrato alla Regione Umbria domanda di contributo per l'imprenditoria giovanile L.R. 12 del 23/9/2015, che è stata accolta con determinazione dirigenziale n. 2126 del 17/3/2016 del competente Ufficio Regionale (**All. n. 3**), ottenendo un contributo di:

- € 6.000,00 a fondo perduto a copertura del 50% dei costi di locazione del primo anno di attività;
- € 27.465,00 per anticipazione a tasso zero rimborsabile in sei anni, a copertura dell'investimento di € 39.500,00 per l'impianto dell'attività.

Tale contributo è stato erogato al Tomassini sempre nel 2016 (**All. nn. 4.1 e 4.2**) ed è stato interamente utilizzato nello svolgimento dell'attività (**All. n. 5**).

C) L'attività di ristorazione era svolta personalmente dall'istante (**All. n. 6**), con l'aiuto della propria compagna Signorina Bacci Marzia, assunta come dipendente in data 9.5.2015 con la qualifica di apprendista barista e cameriera livello 5 CCNL (**All. n. 7 - 8.1 e 8.2**).

D) Dopo un inizio abbastanza promettente, nel corso dell'anno 2016 l'impresa ha iniziato ad avere problemi di carattere economico e finanziario, a causa di un perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e il flusso dei ricavi dell'impresa, oltre che a causa del notorio periodo di crisi economica.

Il risultato di ciò è stato che nel mese di ottobre 2017, dopo che l'attività era cessata già dal precedente mese di giugno, l'odierno ricorrente è stato costretto a riconsegnare i locali condotti in locazione, non riuscendo più a far fronte alle proprie obbligazioni.



Tant'è, che in data 15.12.2017, egli è stato assunto dalla Terni Servizi Tiesse S.r.l. (**All. n. 9**) con la qualifica di operaio (**All. n. 10**).

Successivamente, il 19.12.2019 il Signor Tomassini è stato licenziato; quindi è attualmente disoccupato e percepisce assegno di disoccupazione (**All. n. 11**).

RITENUTO IN DIRITTO CHE:

E) Sussistono i requisiti per il Tomassini per richiedere l'accesso alla liquidazione del proprio patrimonio, per soddisfare i debiti dell'impresa ex art. 14 ter e segg. L. 3/2012, in quanto:

- a)** l'istante non è soggetto fallibile, non ricorrendo alcuno dei requisiti di fallibilità previsti dall'art. 1 L. Fall. (cfr. **All. nn. 12 – 18**);
- b)** egli non si trova nelle altre condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. a) e b) L. 3/2012, non essendo sottoponibile ad altre procedure concorsuali alternative, né avendo fatto ricorso, negli ultimi cinque anni, ai procedimenti previsti dalla medesima L. 3/2012;
- c)** durante la gestione dell'attività, risultano tenute le scritture contabili (cfr. **All. nn. 16-18**) e sono state presentate le dichiarazioni di legge;
- d)** non risultano operazioni in frode dai registri contabili e dagli e/c del Tomassini (**All. n. 19 e 20**).

L'unica operazione da spiegare sull'andamento dell'impresa può essere rappresentata dalla seguente.

Il Tomassini doveva aprire l'attività e acquistare tutta la strumentazione necessaria, che poi è stata oggetto della pratica di contribuzione della Regione Umbria **e che richiedeva l'avvenuto pagamento delle fatture oggetto di contribuzione.**

Ora, non avendo il ricorrente beni e non avendo ancora un lavoro, la banca non gli erogava alcun finanziamento e, pertanto, per avviare l'attività è intervenuta la madre Tievoli Emma, la quale a sua volta ha contratto un finanziamento con AGOS per aiutare il figlio.

Infatti, nell'E/c della ditta troviamo i seguenti bonifici da parte della madre: uno da 15.000,00, il 26.3.2015, uno da € 4.500,00 il 20.4.2015, uno da 2.570,00 il 24.5.2016, nonché uno di € 7.000,00 dal c/c 179006.

Ciò, come già detto, per consentire all'impresa del figlio di sostenere le spese di avvio dell'attività.



Poi, quando è stata riconosciuta al figlio la contribuzione della Regione, egli ha allora restituito l'importo di € 21.000,00 alla madre, la quale a sua volta, ha estinto il finanziamento a quella data residuo (**All. n. 19bis**).

Si allega un estratto del c/c dell'impresa, con evidenziati in giallo i movimenti descritti (**All. n. 19ter**).

Detto ciò, si ritiene che le suesposte operazioni, come già osservato, non siano ostative all'accoglimento della presente domanda.

Ciò in quanto, avendo riguardo al dettato legislativo, non ogni atto dispositivo è rilevante ai fini del concetto di frode ex art. 14 quinquies L. 3/2012, ma soltanto quelli fatti con dolo, con l'intenzione proprio di frodare i creditori.

Cosa insussistente nella specie.

Anche perché, mutuando nel caso in argomento la giurisprudenza in materia di concordato preventivo – che regola fattispecie analoga –, ad esempio secondo Cassazione **2011/13817 e 2013/23387** non sono considerate rilevanti ai fini della revoca della richiesta di concordato gli atti dispositivi dichiarati nella proposta concordataria, anche se suscettibili di revocatoria.

Quest'ultimo argomento, in verità, è dibattuto, ma è certo che il concetto di frode richieda un quid pluris, volto proprio a dimostrare che con quell'atto l'imprenditore intendesse sottrarre ai creditori dei beni o, nel nostro caso, del denaro.

Lo stesso dicasi per la giurisprudenza in materia di bancarotta preferenziale.

Per cui, sotto questo aspetto, nulla osta ai fini dell'ammissione della presente proposta da parte del debitore.

F) Dal punto di vista del patrimonio liquidabile, il ricorrente, pur avendo cessato l'attività, dispone ancora dei beni ed apparecchiature dell'impresa (cfr. **All. n. 16**) che sono prontamente liquidabili.

Non dispone invece di altri beni mobili, né di beni mobili registrati (**All. n. 21**), né di beni immobili (**All. n. 22 e 23**).

Come già detto, egli dal 15.12.2017 è stato assunto dalla Terni Servizi Tiesse S.r.l. (**All. n. 9**) con la qualifica di operaio (**All. n. 10**); lo scorso 19.12.2019 è stato licenziato ed è attualmente disoccupato (**All. n. 11**).

Il nucleo familiare del Signor Tomassini è composto dalla compagna Marzia Bacci, anch'ella disoccupata (**All. n. 24**), e dal figlio (**All. n. 25**), pertanto, l'assegno che attualmente percepisce, a titolo di disoccupazione, dovrà necessariamente essere



interamente impiegato per la sopravvivenza del nucleo familiare (cfr. art. 14 ter, comma 6, lett. b).

Non vi sono crediti da riscuotere.

Valore stimato dell'attivo al costo di acquisto: € 38.376,64; valore commerciale di mercato **€ 10.000,00**, avendo riguardo al fatto che trattasi di beni già usati e dato il tempo trascorso.

G) Per quanto riguarda i creditori dell'impresa, invece, si allega al ricorso:

- anagrafica dei fornitori (**All. n. 26**);
- interrogazione a mezzo pec (**All. n. 27**) ed a mezzo posta (**All. n. 28**) dei fornitori, nonché della Regione Umbria (**All. n. 29**);
- e/c della ASM Terni, deputata alla riscossione della TARI anni 2015-2017 del Comune di Amelia (**All. n. 30**);
- interrogazione degli Uffici Fiscali, degli enti di riscossione e degli enti previdenziali (**All. nn. 31-33**);
- risposte effettuate da tutti i soggetti interpellati (**All. n. 34**);
- buste paga (**All. n. 35**) del 2017, relative alle retribuzioni da corrispondere alla dipendente Bacci Marzia e prospetto TFR (**All. n. 36**).

All'esito, le obbligazioni passive ancora da soddisfare sono le seguenti:

- finanziamento Regione Umbria	€ 25.620,85
- fornitori	13.427,14 ¹
- comune di Amelia TARI 2016-2017	3.455,00
- debiti verso dipendenti	11.237,02 ²
- debiti verso Uffici fiscali	1.726,82
- debiti verso INPS	981,81
Totale	€ 56.448,64

oltre eventuali somme ulteriori per accessori e interessi sui debiti predetti.

Il tutto secondo lo schema allegato (**All. n. 38**).

H) Sotto l'aspetto della completezza del ricorso ed avendo riguardo ai requisiti di ammissibilità dell'istanza, si allega, da ultimo, Relazione dell'organismo di composizione della crisi (**All. n. 39**).

¹ La gran parte del debito di € 4.068,01 nei confronti di Amelia 3 S.r.l. è stato già pagato a seguito di PPT (**All. n. 37**).

² Al lordo delle ritenute fiscali e al netto dei contributi.



Da ultimo si allega inventario dei beni (**All. n. 40**).

I) Pertanto, non sussistendo altre possibilità per l'odierno ricorrente di soddisfare i suoi creditori, se non di liquidare l'intero suo patrimonio sopra indicato, è quindi intenzione dell'istante accedere all'istituto della liquidazione previsto dall'art. 14 ter e segg. L. 3/2012;

tutto ciò premesso e ritenuto, il Signor Alessio Tomassini, come sopra rappresentato e difeso

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale di Terni, premessi gli incombenti di rito, voglia dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e segg. L. n. 3/2012 e conseguentemente nominare il liquidatore, nonché adottare tutti i successivi provvedimenti previsti dagli artt. 14 quinquies e segg. L. n. 3/2012

Si allegano:

- 1) visura storica CCIAA Terni dell'impresa;
- 2) copia contratto di locazione;
- 3) copia determinazione dirigenziale n. 2126 del 17/3/2016 del competente Ufficio Regionale;
- 4.1) copia richiesta di erogazione del contributo del 26.5.2016;
- 4.2) copia documentazione di spesa allegata a richiesta di erogazione del contributo della Regione Umbria;
- 5) copia dichiarazione utilizzo beni Regione Umbria del 19.9.2017;
- 6) copia iscrizione INPS dell'istante;
- 7) copia dichiarazione Tomassini / Regione Umbria del 19.9.2017;
- 8.1) copia Libro Unico 2016 Bacci Marzia;
- 8.2) copia Libro Unico 2017 Bacci Marzia;
- 9) copia contratto di assunzione del ricorrente;
- 10) copia buste paga del ricorrente;
- 11) cassetto previdenziale INPS;
- 12) copia dichiarazione IRPEF 2016 Tomassini anno imposta 2015;
- 13) copia dichiarazione IRPEF 2017 del Tomassini anno imposta 2016;
- 14) copia dichiarazione IRPEF 2018 del Tomassini anno imposta 2017;
- 15) copia dichiarazione IRPEF 2019 del Tomassini anno imposta 2018;
- 15 bis) copia dichiarazione IRPEF 2020 del Tomassini anno imposta 2019;



- 16) copia registro dei beni ammortizzabili dei beni dell'impresa di proprietà del Tomassini;
- 17) copia registro acquisti 2015-2016-2017;
- 18) copia registro corrispettivi e vendite 2015-2017;
- 19) copia e/c Tomassini c/c n. 806 presso Cassa di Risparmio di Lucca e Livorno;
- 19bis) copia quietanza di estinzione di finanziamento AGOS;
- 19ter) copia e/c evidenziazione movimenti interessati;
- 20) copia e/c Tomassini c/c n. 411 presso Cassa di Risparmio di Lucca e Livorno;
- 21) copia visura al PRA sul ricorrente;
- 22) copia visura catastale sul ricorrente;
- 23) copia visura ipotecaria sul ricorrente
- 24) cedolino di pagamento indennità di disoccupazione signorina Bacci;
- 25) certificato di stato di famiglia dell'istante;
- 26) copia anagrafica fornitori dell'impresa;
- 27) copia interrogazione fornitori a mezzo pec;
- 28) copia interrogazione fornitori a mezzo posta;
- 29) copia interrogazione a mezzo pec Regione Umbria;
- 30) copia e/c ASM Terni S.p.A. relativo a TARI Comune di Amelia;
- 31) copia interrogazione Agenzia Entrate;
- 32) copia interrogazione Agenzia Entrate Riscossione;
- 33) copia interrogazione Uffici Previdenziali;
- 34) copia risposte alle interrogazioni predette;
- 35) copia buste paga anno 2017 di Bacci Marzia;
- 36) prospetto TFR;
- 37.1) copia PPT;
- 37.2) copia ordinanza assegnazione
- 38) prospetto debiti della ditta individuale;
- 39) Relazione Organismo di composizione della crisi firmata digitalmente;
- 40) inventario beni attivo.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 14 DPR 115/2002 si dichiara che il CU dovuto è di € 98,00.

Orvieto- Terni 12.02.2021

Avv. Marcello Caprio



II

Il procedimento è stato iscritto a ruolo con il n. di R.L.D.P. 2/2021

Successivamente, con decreto dell'1.4.2021 (**All. B**), il Giudice designato Dott. Alessandro Nastri ha richiesto chiarimenti e integrazioni documentali, forniti con memoria del 9.4.2021 (**All. C**).

All'esito, con decreto del 20.5.2021, comunicato al ricorrente il giorno successivo (**All. D**), il Giudice ha dichiarato inammissibile la di lui domanda, ritenendo operazione in frode al creditore Regione Umbria, compiuta nei 5 anni antecedenti il deposito del ricorso, la restituzione operata dal Tomassini alla madre Emma Tievoli, di somme che le erano state prestate per l'acquisto dei beni sottoposti a contributo regionale.

Tale operazione, peraltro, era stata segnalata dallo stesso Tomassini nel ricorso al Giudice³.

³ Cfr. pagg. 3-5 del ricorso:

“L'unica operazione da spiegare sull'andamento dell'impresa può essere rappresentata dalla seguente. Il Tomassini doveva aprire l'attività e acquistare tutta la strumentazione necessaria, che poi è stata oggetto della pratica di contribuzione della Regione Umbria e che richiedeva l'avvenuto pagamento delle fatture oggetto di contribuzione.

Ora, non avendo il ricorrente beni e non avendo ancora un lavoro, la banca non gli erogava alcun finanziamento e, pertanto, per avviare l'attività è intervenuta la madre Tievoli Emma, la quale a sua volta ha contratto un finanziamento con AGOS per aiutare il figlio.

Infatti, nell'E/c della ditta troviamo i seguenti bonifici da parte della madre: uno da 15.000,00, il 26.3.2015, uno da € 4.500,00 il 20.4.2015, uno da 2.570,00 il 24.5.2016, nonché uno di € 7.000,00 dal c/c 179006.

Ciò, come già detto, per consentire all'impresa del figlio di sostenere le spese di avvio dell'attività.

*Poi, quando è stata riconosciuta al figlio la contribuzione della Regione, egli ha allora restituito l'importo di € 21.000,00 alla madre, la quale a sua volta, ha estinto il finanziamento a quella data residuo (**All. n. 19bis**).*

*Si allega un estratto del c/c dell'impresa, con evidenziati in giallo i movimenti descritti (**All. n. 19ter**).*

Detto ciò, si ritiene che le suesposte operazioni, come già osservato, non siano ostative all'accoglimento della presente domanda.

Ciò in quanto, avendo riguardo al dettato legislativo, non ogni atto dispositivo è rilevante ai fini del concetto di frode ex art. 14 quinquies L. 3/2012, ma soltanto quelli fatti con dolo, con l'intenzione proprio di frodare i creditori.

Cosa insussistente nella specie.

*Anche perché, mutuando nel caso in argomento la giurisprudenza in materia di concordato preventivo – che regola fattispecie analoga –, ad esempio secondo Cassazione **2011/13817 e***



Tale provvedimento di inammissibilità è stato reclamato dal ricorrente con atto depositato il 31.5.2021 (All. E), ma il Tribunale di Terni, all'esito di udienza discussa in data 13.9.2021, con provvedimento del 6.10.2021 (All. F), comunicato in data 10.2.2022 (All. G), ha respinto il reclamo.

RITENUTO CHE

III

Alessio Tomassini sia legittimato a riproporre la medesima domanda di liquidazione del patrimonio, non sussistendo alcun atto compiuto in frode dei creditori nei cinque anni anteriori al deposito del presente ricorso.

Infatti, la precedente domanda è stata dichiarata inammissibile unicamente per il motivo sopra esposto, inerente la restituzione del finanziamento alla madre Tievoli Emma.

In verità, si ritiene che il motivo di reclamo avanzato fosse fondato, non integrando l'accaduto alcun atto in frode alla Regione Umbria ⁴, ma in ogni

2013/23387 non sono considerate rilevanti ai fini della revoca della richiesta di concordato gli atti dispositivi dichiarati nella proposta concordataria, anche se suscettibili di revocatoria.

Quest'ultimo argomento, in verità, è dibattuto, ma è certo che il concetto di frode richieda un quid pluris, volto proprio a dimostrare che con quell'atto l'imprenditore intendesse sottrarre ai creditori dei beni o, nel nostro caso, del denaro.

Lo stesso dicasi per la giurisprudenza in materia di bancarotta preferenziale.

Per cui, sotto questo aspetto, nulla osta ai fini dell'ammissione della presente proposta da parte del debitore".

⁴ Cfr. motivo di reclamo:

"E' evidente che il Giudice designato non ha tenuto conto del fatto che il Tomassini ha ottenuto un contributo dalla Regione Umbria, a copertura di spese che erano già state sostenute, per cui è impossibile che la restituzione del finanziamento alla madre abbia pregiudicato la Regione Umbria.

Ossia, il contributo era stato concesso per rimborsare delle spese che il reclamante aveva già sostenuto in prima persona, con l'aiuto della madre destinataria poi del rimborso, per cui nessuna frode può essere stata perpetrata.

Il meccanismo è infatti semplice: il beneficiario sopporta le spese per l'avvio dell'attività e le anticipa ai fornitori (che così vengono soddisfatti), ottenendone poi il rimborso da parte della Regione.

Ottenuta l'erogazione, egli può poi disporre delle relative somme nel modo che meglio crede, proprio perché il contributo erogato è destinato a copertura dei pagamenti già effettuati ai fornitori.



caso la suddetta restituzione del finanziamento alla madre, ritenuta in frode dal Giudice, è avvenuta in data 25.7.2016, sicché ad oggi sono trascorsi ormai oltre cinque anni da essa.

Dopo tale data comunque, leggendo anche la relazione dell'Organismo di composizione della crisi (qui nuovamente allegato con la lettera **H**), non sussiste alcun atto compiuto dall'imprenditore che possa ritenersi in frode.

In ogni caso, poi, secondo la migliore giurisprudenza di merito, **l'espressa previsione normativa introdotta dall'art. 4 ter, comma 1, lettera l), D.L. 137/2020**, convertito in l. 176/2020, avendo sostituito l'art. 14-decies della l. 3/2021 e introdotto un comma 2 che introduce la facoltà del liquidatore di esperire azione revocatoria ex art. 2901 c.c., **fa sì che deve ritenersi implicitamente abrogato il primo comma dell'art. 14 quinquies L. 3/2012**, che determina l'inammissibilità della proposta di liquidazione per il compimento di atti di frode.

Sul punto, il Tribunale di Lecco, con provvedimento del 5.1.2021 (**All. I**), ha infatti rilevato che *"l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque*

*In tal caso, quindi, **l'unico vincolo è proprio quello che le somme erogate siano dedicate a quelle spese, e null'altro.***

Lo stesso avverrebbe in ipotesi, se il beneficiario non anticipasse dette spese, destinando poi il contributo al pagamento dei fornitori.

Anche in tal caso la Regione erogherebbe il contributo, questo sarebbe utilizzato per soddisfare le spese di impianto e il beneficiario resterebbe debitore della restituzione dell'erogazione pubblica.

*In sostanza, **le somme erogate dalla Regione NON devono andare a coprire il debito contratto con quest'ultima**, come invece erroneamente ritenuto dal Giudice, in quanto, se una volta corrisposto, il contributo dovesse essere vincolato per essere restituito al medesimo ente erogante, è come se quel finanziamento non fosse mai stato concesso.*

Ossia, il beneficiario sopporterebbe in tal caso le spese anticipate ai fornitori, chiederebbe poi il contributo alla Regione, ma questo, una volta erogato, dovrebbe poi essere vincolato per la sua restituzione al medesimo ente.

*E in tal caso, come è ovvio, è come se quel contributo non fosse mai stato erogato, proprio perché il beneficiario avrebbe comunque pagato di tasca propria i fornitori **e il contributo non sarebbe servito per alcuno scopo!!***

Di qui l'errore in cui è incorso il Giudice".



anni, non costituisce più requisito di accesso alla procedura di liquidazione del patrimoni, attesa l'abrogazione implicita dell'art. 14 quinquies, comma 1, della l. 3/2012 nella parte in cui prescriveva tale presupposto”.

Verificare l'assenza del compimento degli atti in frode alla legge è quindi divenuto irrilevante poiché il liquidatore ha ora facoltà di agire su “atti compiuti in pregiudizio dei creditori”.

IV

Nulla osta alla riproposizione della domanda, per averla il ricorrente già depositata nei cinque anni precedenti (artt. 7 lett. b) e 14 ter, comma 1, L. 3/2012)

Sul punto è infatti intervenuta la S.C. con ordinanza **26 novembre 2018 n. 30534**, che ha definitivamente statuito che, vista la finalità della norma (evitare condotte generatrici di ripetute esposizioni debitorie a cui far fronte con un sistematico ricorso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento), la stessa (norma dell'art. 7 sull'inammissibilità nei 5 anni) “*deve essere intesa come volta a precludere la presentazione di una nuova domanda nel caso in cui il debitore, nei cinque anni precedenti la domanda, abbia beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura*”

“*Tali effetti giocoforza conseguono all'emissione di un decreto di apertura, di modo che, in presenza di un provvedimento che, come nel caso di specie, abbia dichiarato inammissibile la domanda per carenza dei necessari presupposti, il debitore ben può presentare una nuova domanda senza dover attendere il decorso dei cinque anni previsti dalla norma sopra richiamata*” (Cass. 30534/2018)



Di qui se ne ricava il principio, per cui la semplice declaratoria di inammissibilità di precedente ricorso che sia stata dichiarata prima dell'apertura della procedura, non preclude la riproposizione dell'istanza.

V

Trattandosi di impresa cessata in data 11.11.2019, i presupposti in fatto e diritto del presente ricorso sono i medesimi di quello già avanzato e dichiarato inammissibile, al pari dei documenti prodotti (cfr. **All. nn. 1-40** depositati con l'istanza introduttiva, come integrati con gli **All. nn. 41 e 42** prodotti con la memoria del 9.4.2021).

Vale quindi anche la relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi del 18.2.2021, depositato con l'**All. n. 39** e qui nuovamente prodotto come **All. H**.

Ai fini dell'aggiornamento delle condizioni familiari del ricorrente, delle sua attività lavorativa e con riguardo agli adempimenti fiscali, si deduce che:

- il Signor Tomassini vive con la Signora Bacci Marzia, cui è legato da vincoli di convivenza, e ha due figlie in tenera età (**All. L**);
 - da pochissimo, ossia dal 15.2.2022, gli è stato rinnovato **a tempo determinato**, fino al 4.8.2022, dall'Agenzia Forestale Regionale contratto di lavoro dipendente (**All. M**);
 - l'ISEE della sua famiglia al 2.2.2022 ha un indicatore di € 3.418,11 (**All. N**) e il suo ultimo MOD. 730 – anno 2021 per anno di imposta 2020 – ha riguardo ad un reddito complessivo annuo imponibile di € 10.395,00 (**All. O**), per cui è evidente che egli non può soddisfare in altro modo le sue pendenze debitorie, se non con la liquidazione del patrimonio dell'impresa cessata.
- Pertanto, non sussistendo altre possibilità per l'odierno ricorrente di soddisfare i suoi creditori, se non di liquidare l'intero patrimonio dell'impresa



indicato in ricorso, è quindi intenzione dell'istante accedere all'istituto della liquidazione previsto dall'art. 14 ter e segg. L. 3/2012.

Si resta a disposizione per eventuali integrazioni documentali fossero richieste dal Tribunale adito, al fine dell'ammissibilità al beneficio richiesto.

* * * * *

P.Q.M.

Il Signor Alessio Tomassini, come sopra rappresentato e difeso

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale di Terni, premessi gli incumbenti di rito, voglia dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e segg. L. n. 3/2012 e conseguentemente nominare il liquidatore, nonché adottare tutti i successivi provvedimenti previsti dagli artt. 14 quinquies e segg. L. n. 3/2012

Si allegano:

A) Ricorso depositato il 22.2.2021, con allegati i seguenti documenti:

- 1) visura storica CCIAA Terni dell'impresa;
- 2) copia contratto di locazione;
- 3) copia determinazione dirigenziale n. 2126 del 17/3/2016 del competente Ufficio Regionale;
- 4.1) copia richiesta di erogazione del contributo del 26.5.2016;
- 4.2) copia documentazione di spesa allegata a richiesta di erogazione del contributo della Regione Umbria;
- 5) copia dichiarazione utilizzo beni Regione Umbria del 19.9.2017;
- 6) copia iscrizione INPS dell'istante;
- 7) copia dichiarazione Tomassini / Regione Umbria del 19.9.2017;
- 8.1) copia Libro Unico 2016 Bacci Marzia;
- 8.2) copia Libro Unico 2017 Bacci Marzia;
- 9) copia contratto di assunzione del ricorrente;
- 10) copia buste paga del ricorrente;
- 11) cassetto previdenziale INPS;
- 12) copia dichiarazione IRPEF 2016 Tomassini anno imposta 2015;
- 13) copia dichiarazione IRPEF 2017 del Tomassini anno imposta 2016;
- 14) copia dichiarazione IRPEF 2018 del Tomassini anno imposta 2017;
- 15) copia dichiarazione IRPEF 2019 del Tomassini anno imposta 2018;
- 15 bis) copia dichiarazione IRPEF 2020 del Tomassini anno imposta 2019;
- 16) copia registro dei beni ammortizzabili dei beni dell'impresa di proprietà del Tomassini;
- 17) copia registro acquisti 2015-2016-2017;



- 18) copia registro corrispettivi e vendite 2015-2017;*
- 19) copia e/c Tomassini c/c n. 806 presso Cassa di Risparmio di Lucca e Livorno;*
- 19bis) copia quietanza di estinzione di finanziamento AGOS;*
- 19ter) copia e/c evidenziazione movimenti interessati;*
- 20) copia e/c Tomassini c/c n. 411 presso Cassa di Risparmio di Lucca e Livorno;*
- 21) copia visura al PRA sul ricorrente;*
- 22) copia visura catastale sul ricorrente;*
- 23) copia visura ipotecaria sul ricorrente*
- 24) cedolino di pagamento indennità di disoccupazione signorina Bacci;*
- 25) certificato di stato di famiglia dell'istante;*
- 26) copia anagrafica fornitori dell'impresa;*
- 27) copia interrogazione fornitori a mezzo pec;*
- 28) copia interrogazione fornitori a mezzo posta;*
- 29) copia interrogazione a mezzo pec Regione Umbria;*
- 30) copia e/c ASM Terni S.p.A. relativo a TARI Comune di Amelia;*
- 31) copia interrogazione Agenzia Entrate;*
- 32) copia interrogazione Agenzia Entrate Riscossione;*
- 33) copia interrogazione Uffici Previdenziali;*
- 34) copia risposte alle interrogazioni predette;*
- 35) copia buste paga anno 2017 di Bacci Marzia;*
- 36) prospetto TFR;*
- 37.1) copia PPT;*
- 37.2) copia ordinanza assegnazione*
- 38) prospetto debiti della ditta individuale;*
- 39) Relazione Organismo di composizione della crisi firmata digitalmente;*
- 40) inventario beni attivo;*

B) decreto dell'1.4.2021 del GR Dott. Alessandro Nastri;

C) copia memoria del 9.4.2021, con allegati i seguenti documenti:

- 41) copia contratto di finanziamento AGOS Ducato del 23.3.2015;*
- 42) copia estratto al 30.9.2015 del c/c bancario n. 179006;*

D) decreto GR Dott. Nastri del 20.5.2021;

E) reclamo depositato il 31.5.2021;

F) decreto Tribunale di Terni del 6.10.2021;

G) comunicazione di cancelleria del 10.2.2022;

H) relazione Organismo di composizione della crisi firmata digitalmente;

I) provvedimento del 5.1.2021 del Tribunale di Lecco;

L) stato di famiglia del ricorrente;

M) copia contratto di lavoro del ricorrente con l'Agenzia Forestale Regionale;



N) ISEE della famiglia del ricorrente al 2.2.2022;

O) MOD. 730 – anno 2021 per anno di imposta 2020 del ricorrente.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 14 DPR 115/2002 si dichiara che il
CU dovuto è di € 98,00.

Orvieto- Terni 16.03.2022

Avv. Marcello Caprio



TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE FALLIMENTARE

R.L.P. 1/2022 Giudice Dott.ssa Claudia Tordo Caprioli

NOTA DI DEPOSITO INTEGRAZIONE DOCUMENTALE

(Esplicata)

PER

Alessio Tomassini

(ricorrente – Avv. Caprio)

PREMESSO CHE

- il Signor Alessio Tomassini ha depositato, in die 21.3.2022, ricorso per la liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/2012;

- con provvedimento del 9.4.2022, comunicato il successivo 11.4.2022, il Giudice, Dott.ssa Tordo Caprioli, ha assegnato al ricorrente termine di 15 giorni per l'integrazione documentale ivi richiesta, volta a ricostruire compiutamente l'attuale situazione patrimoniale ed economica dell'istante;

tutto ciò premesso con il presente atto il ricorrente deposita i documenti di cui appresso (numerati da P.1 a P.20), precisando quanto segue in ordine alle richieste di integrazioni documentali del Giudice:

*

(i) L'immobile sito in Lugnano in Teverina (TR), Via Cavour n. 38, ove il Signor Alessio Tomassini risiede con la propria famiglia, è un bene di proprietà dei Signori Giuliano Tomassini e Sandro Tomassini, rispettivamente padre e zio del ricorrente Alessio Tomassini, come si evince dalla visura catastale che si allega (**All. n. P.1**).

Si producono dichiarazioni dei Signori Tomassini Giuliano e Tomassini Sandro, in qualità di comproprietari dell'immobile sito in Lugnano in



Teverina (TR), Corso Cavour n. 38, circa il godimento a titolo gratuito del predetto bene immobile da parte del ricorrente (**All. n. P.2**).

Per cui, per fruire dell'immobile de quo, egli e la sua famiglia nulla corrispondono ai proprietari, stanti i rapporti di parentela e considerato che i suesposti proprietari dispongono anche di altri cespiti.

(ii) La Signora Marzia Bacci è stata assunta lo scorso 8.5.2020, con un contratto di lavoro intermittente, dalla ditta Tivoli Emma, con l'assegnazione della mansione di "addetta alla vendita".

Si allega contatto di lavoro Marzia Bacci (**All. n. P.3**), CUD 2022 (**All. n. P.4**), busta paga mese di settembre 2021 riferita all'unico reddito prodotto (**All. n. P.5**), nonché estratto del c/c intestato alla Signora Marzia Bacci dell'ultimo anno (**All. n. P.6**).

Dalla lettura della predetta documentazione, è possibile verificare che la signora Bacci dispone di redditi minimi (il lavoro intermittente è a chiamata e il reddito del 2021 è stato irrisorio, perché riferito soltanto agli introiti di settembre 2021), il c/c non presenta mai un saldo attivo superiore a circa € 1.500,00 e l'unica entrata mensile assicurata è sostanzialmente un accredito INPS di € 192,000, mentre la sua contribuzione alla famiglia, come risulta dai prelievi e dagli addebiti sul c/c, è anch'essa limitata a minimi importi mensili. In sostanza, la famiglia, come è dato evincere dalla documentazione suesposta, vede la signora Bacci contribuire mensilmente in misura estremamente modesta.

(iii) Per quanto riguarda invece l'istante, è lui a provvedere nella quasi totalità al sostentamento della famiglia.

Le spese correnti necessarie non sono interamente documentabili, atteso che con riguardo alle spese ordinarie (per cibo, bevande, vestiario) il ricorrente



non dispone degli scontrini fiscali, però una parte di tali spese sono evincibili dagli estratti conto, sia del c/c ordinario, che della Postepay, di cui al seguente punto (v).

Mentre, invece, sono documentabili le spese per utenze domestiche (luce, acqua e gas) e tasse (bollo) (**All. n. P.7**) nonché le spese mediche e spese per l'attività sportiva della bambina (**All. n. P.8 e P.9**).

Si produce dichiarazione sostitutiva di notorietà del Signor Alessio Tomassini in ordine alle spese correnti, suddivise in spesa media mensile e spesa media annua (**All. n. P.10**);

(iv) Dichiarazione sostitutiva atto notorio stato di famiglia (**All. n. P.11**);

(v) Si producono i seguenti documenti, relativi ai c/c:

- a titolo di aggiornamento dell'Estratto conto Banco BPM n. 02666/000000000411, si produce aggiornamento dal 1.7.2019 al 31.03.2022 (**All. n. P.12**);

- riguardo al c/c Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno n. 02666/000000000806, esso è stato chiuso in data 14.11.2017, come risulta dal relativo e/c parziale a quella data (**All. n. P.13**);

- si produce estratto del c/c Postepay dalla sua apertura e attivazione in data 23.10.2020 al 21.4.2022 (**All. n. P.14**).

Da tali e/c si evince che egli ad oggi dispone soltanto del c/c Banco BPM e della carta Postepay, mentre l'altro conto Carilucca è chiuso.

Dall'esame dei movimenti, si evince che i c/c de quibus sono movimentati unicamente nel seguente modo:

- quanto agli introiti, gli stessi consistono unicamente in quelli derivanti dal lavoro dipendente sul c/c ordinario, che poi a sua volta alimenta con bonifici la Postepay;



- quanto agli esborsi, salvo un paio di voci derivanti da spese impreviste (es., stufa a pallets), le altre sono spese correnti ordinarie, di modesta entità.

Dai c/c de quibus si evince che la giacenza media è anch'essa minima, mediamente non superiore ad € 1.500,00, peraltro dopo (nei mesi precedenti la giacenza è inferiore) che egli dispone del lavoro (a termine) presso l'Agenzia Forestale dell'Umbria.

(vi) Riguardo ai suddetti introiti da lavoro, si producono buste paga di Alessio Tomassini da agosto 2021 a febbraio febbraio 2022 (**All. n. P.15**).

La busta paga di marzo 2022 non è ancora disponibile, come si evince dal fatto che quella di febbraio è stata stampata il 18.3.2022.

Da tali documenti, unitamente al contratto di lavoro, all'ISEE ed al 730/2021 già in atti (**All. M, N ed O**), si evince che il ricorrente da settembre 2021 lavora a tempo determinato con l'Agenzia Forestale dell'Umbria, con un reddito mensile netto che è stato di € 2.040,00 a settembre 2021, € 1.732,00 ad ottobre 2021, € 1.583,00 a novembre 2021, € 2.578,02 a dicembre 2021 (che comprende la liquidazione del TFR), € 1.331,00 a gennaio 2022, € 859,00 a febbraio 2022.

(vii) Elenco dei beni, di cui all'All. n. 40 del ricorso introduttivo, con dichiarazione del ricorrente in ordine alla loro ubicazione e godimento, nonché foto dei predetti beni (**All. n. P.16 e P.17**);

(viii) Infine si precisa che il Signor Alessio Tomassini non dispone di un mezzo proprio e, per recarsi nei cantieri forestali, utilizza il mezzo messo a disposizione dall'Agenzia Forestale Regionale, mentre per attendere alle esigenze di vita familiare utilizza l'autovettura intestata alla Signora Mazia Bacci. A tal riguardo si deposita dichiarazione sostitutiva di notorietà di Tomassini Alessio sul mezzo utilizzato per recarsi nei cantieri forestali e sul



mezzo utilizzato per attendere le esigenze di vita familiare, nonché copia dei libretti di circolazione dei mezzi suddetti (**All. n. P.18**).

Si allegano altresì visura al PRA su Alessio Tomassini (da cui si evince che egli non è intestatario di autoveicoli - **All. P.19**) e su Bacci Marzia (**All. P.20**), a conferma della veridicità dei suddetti documenti.

* * *

Dalla documentazione suesposta, si evince quindi chiaramente che:

- il nucleo familiare del ricorrente è composto da lui, la compagna e le due figlie;
- l'unico reddito della famiglia stabile è lo stipendio, peraltro a tempo determinato, dell'istante e la minima integrazione INPS della Bacci, oltre ai lavori estremamente saltuari della stessa;
- è il ricorrente a sostenere economicamente quasi per intero la famiglia;
- egli fruisce gratuitamente dell'immobile ove abita, grazie all'aiuto di familiari, così come la cucina dell'ex impresa è custodita sempre presso la madre dell'istante, a titolo gratuito;
- gli introiti familiari, derivanti da lavoro dipendente a termine e da INPS, sono modesti, non arrivano adesso ad € 2.000,00 mensili e mediamente sono anzi pari ad € 1.500,00;
- con tali introiti il ricorrente e la famiglia fanno fronte unicamente alle esigenze familiari di sostentamento.

Prova ne sono i c/c del ricorrente e della compagna, che mai superano una giacenza media di € 1.500,00.

In tali condizioni, è ovviamente impossibile per l'istante destinare altri fondi al pagamento dei debiti dell'ex impresa.

* * * * *



Elenco documenti allegati:

- P.1)** visura su immobili dei signori Giuliano Tomassini e Sandro Tomassini;
- P.2)** dichiarazioni Sig.ri Giuliano Tomassini e Sandro Tomassini;
- P.3)** contratto di lavoro intermittente Marzia Bacci;
- P.4)** Cud 2022 Marzia Bacci;
- P.5)** busta paga settembre 2021 Marzia Bacci;
- P.6)** e/c bancario Marzia Bacci;
- P.7)** spese utenze domestiche e bollo;
- P.8)** spese mediche;
- P.9)** spese attività sportiva bambini;
- P.10)** dichiarazione Tomassini Alessio spese medie annue e spese medie mensili;
- P.11)** Dichiarazione sostitutiva atto notorio stato di famiglia;
- P.12)** Estratto conto Banco BPM n. 02666/000000000411;
- P.13)** estratto conto Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno n. 02666/000000000806;
- P.14)** estratto conto postapay intestato ad Alessio Tomassini;
- P.15)** Buste paga Alessio Tomassini agosto 2021, settembre 2021, ottobre 2021, novembre 2021, dicembre 2021, gennaio 2022, febbraio 2022;
- P.16)** dichiarazione Alessio Tomassini relativamente ai beni All. n. 40;
- P.17)** foto di detti beni;
- P.18)** dichiarazioni auto e carte circolazione;
- P.19)** visura PRA Tomassini Alessio;
- P.20)** visura al PRA Bacci Marzia.

Orvieto- Terni lì 26.4.2022

Avv. Marcello Caprio

